

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**




DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 187

del 28-02-2019

OGGETTO: rinnovo degli accordi convenzionali tra la Società Sidermetal s.r.l. e l'AOUP "Paolo Giaccone" volti a garantire l'esecuzione di accertamenti sanitari da effettuarsi in favore dei lavoratori della Società stessa, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., avente validità di anni di mesi dodici a far data dalla sottoscrizione.

<p>Proposta n 13 del 18.02.2019</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p></p> <p>Area Affari Generali Il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p></p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>L'imputazione del costo n. _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>_____</p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Massimo S. Accolla





Il Commissario Straordinario
dott. Carlo Picco

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 2502 del 18.12.2018

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

il Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e il Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante






Delibera n° 187

del 28.02.2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell’art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. recante norme per la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii;
- l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- PREMESSO CHE** la Sidermetal 31S.r.l. (*di seguito semplicemente Società*) ha chiesto, con nota inviata a mezzo mail, in data 30/11/2018 prot. 120/18 il rinnovo degli accordi convenzionali precedentemente intrattenuti con questa AOUP, volti a garantire l’esecuzione di accertamenti sanitari da eseguirsi in favore dei propri dipendenti in ottemperanza alla previsioni dettate dall’art. 41 del D. Lgs. 81/08 e ss.ii.mm.
- detti rapporti sono stati autorizzati da questa AOUP con propria deliberazione nr 74 del 31.01. 2018, ed hanno avuto termine di validità in data 07.01.2019;
- VISTO** la nota inviata a mezzo mail in data 18/12/2018 ha chiesto al Resp.le dell’U.O.C. Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali dell’AOUP, individuata quale U.O.C. capofila, incaricata del coordinamento e della esecuzione delle prestazioni sanitarie erogate dalla stessa e dalle altre UU.OO.CC. eventualmente coinvolte;
- VISTA** la nota del 15/02/2019 inoltrata a mezzo mail, con la quale il Resp.le dell’U.O.C. sopradetta comunica la disponibilità all’esecuzione delle prestazioni di che trattasi;
- STABILITO** che l’attività in narrativa rientra tra le attività istituzionali dell’A.O.U.P. e la stessa verrà svolta dal personale coinvolto durante l’orario di servizio;




DIREZIONE GENERALE

- STABILITO** di regolamentare i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti contraenti secondo le modalità previste dallo schema di accordo convenzionale, sottoscritto tra le stesse, costituito da nr 5 pagg e da nr 14 artt., di seguito dettagliatamente riportati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- STABILITO** dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 7 pagg e da nr 14 artt. che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la nota dell'Ufficio Convenzioni, dell'AOUP, inoltrata a mezzo mail in data 18/02/2019, con la quale è stata trasmesso lo schema di accordo per le attività richieste;
- VISTA** la nota, inviata a mezzo pec in data 18/02/2019 con la quale la Società ha trasmesso l'accordo debitamente sottoscritto per accettazione,
- PRECISATO** che in virtù degli accordi statuiti la Società si impegna a corrispondere a questa AOUP i compensi stabiliti all'art. 3 del disciplinare sopradetto;
- DATO ATTO** che il Resp.le dell'U.O. Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali dell'AOUP, individuata quale capofila incaricata del coordinamento delle attività in parola, avrà cura di predisporre opportuna rendicontazione dell'attività svolta in favore della Società al fine di consentire all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP la riscossione dei compensi dovuti all'Azienda.
- DATO ATTO** che, in dipendenza del presente atto deliberativo l'Area predetta dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile del U.O.;
- CON** Il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'A.O.U.P. che viene sostanziato dalla firma del presente atto;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- ✓ **il rinnovo** degli accordi convenzionali tra la Società Sidermetal s.r.l. e l'AOUP "Paolo Giaccone" volti a garantire l'esecuzione di accertamenti sanitari da effettuarsi in favore dei lavoratori della Società stessa, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., avente validità di anni di mesi dodici a far data dalla sottoscrizione.
- ✓ **di approvare** la sottoscrizione tra le parti dell'accordo convenzionale, costituito da nr 5 pagg e da nr 14 artt., recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente validità di mesi dodici a far data dalla sottoscrizione;
- ✓ **di autorizzare** la Prof.ssa Maria Gabriella Verso, *n.q.* di Resp.le dell'U.O. di Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali dell'A.O.U.P, individuata quale U.O. capofila. ad eseguire la prestazioni professionali di cui alla presente convenzione che rientrano tra le attività istituzionali dell'Azienda e che verranno eseguite dal personale coinvolto durante l'orario di servizio, incaricandolo al contempo della rendicontazione all'Area preposta delle prestazioni sanitarie rese;
- ✓ **di autorizzare** l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale, per il tramite dell'Ufficio Fatturazione Attiva alla riscossione dei proventi derivanti dalle attività di cui al presente atto;
- ✓ **di notificare** il presente provvedimento alla Sidermetal s.r.l. e, per i provvedimenti di competenza, al Resp.le dell'U.O. Medicina del Lavoro, all'Ufficio Fatturazione Attiva dell'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'A.O.U.P e al Resp.le Servizio Trasparenza dell'AOUP;
- ✓ **di rendere** immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario Straordinario
Dott. Carlo Picco

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal 03-03-2019 e fino al 17-03-2019</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine

NOTE:

CONVENZIONE TRA LA SIDERMETAL s.r.l. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI ACCERTAMENTI SANITARI.

Premesso che:

- la Sidermetal s.r.l. con nota prot. 120/18 del 30.11.2018, inviata a mezzo pec, ha manifestato la volontà di procedere al rinnovo del rapporto convenzionale, già precedentemente intrattenuto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" per l'esecuzione di accertamenti sanitari da garantirsi in favore dei propri lavoratori al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- l'AOUP ha valutato positivamente l'istanza di rinnovo degli accordi.

TRA

La Sidermetal S.r.l., con sede legale in Carini – Zona Industriale S.S. n.113 Km 281,600, P.IVA 03885160824 nella persona dell'Amministratore Unico Carbonaro Carmelo nato a Palermo il 11/11/1955 e domiciliato per la carica presso la Sede (*di seguito denominata semplicemente Società*)

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del Commissario Straordinario dott. Carlo Picco nato a Susa (TO) il 17/05/1960, nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa, l'Unità Medicina del Lavoro e delle Malattie Professionali dell'A.O.U.P. del Dipartimento dei Servizi Centrali d'Ospedale, individuata quale U.O. capofila e coordinatrice delle prestazioni sanitarie erogate dalla stessa e dalle altre UU.OO. dell'AOUP coinvolte, nei termini temporali previsti dalla normativa, nei confronti dei dipendenti della Società si impegna ad effettuare le prestazioni sanitarie in premessa, dettagliatamente di seguito elencate che possono essere richiesti in parte o in toto:

- Esami di laboratorio: emocromo completo, azotemia, glicemia, creatininemia, AST, ALT, gamma GT, bilirubina diretta e totale, colesterolo totale e HDL, trigliceridi, esame delle urine;
- Esami strumentali: RX torace, spirometria, elettrocardiogramma, visiotest, audiometria.
- Consulenze specialistiche: visita oculistica, visita ORL, prove vestibolari.

Il numero dei lavoratori che verranno sotto posti agli accertamenti è pari _____ unità.

ART. 2 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui all'art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato, afferente all'U.O. del Dipartimento coinvolto, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Le visite specialistiche e/o gli esami, saranno prenotati telefonicamente o a mezzo mail dalla Società e confermati successivamente dall'AOUP stesso mezzo.

Salvo i casi di particolare urgenza, lo svolgimento degli esami e/o visite specialistiche dovrà essere fissato entro una settimana dalla data di prenotazione telefonica.

Tutti gli esami e/o le visite richieste per lo stesso dipendente dovranno essere effettuate entro l'orario di lavoro dei lavoratori della Società.

Qualora il dipendente non potesse recarsi in A.O.U.P. nell'ora e nel giorno concordati, la Società provvederà, ove possibile, ad avvisare tempestivamente, concordando un'altra data.

La Società avrà comunque la facoltà di spostare l'appuntamento concordato, dando comunicazione telefonica, seguita da mail, senza che per questo l'A.O.U.P. abbia nulla a pretendere per le mancate prenotazioni.

Nel caso si prospetti la necessità di sottoporre a visita un numero maggiore di soggetti rispetto a quanto già preventivamente concordato, è necessario che venga formulata espressa accettazione da parte dell'U.O. erogante le prestazioni.

Il medico competente della Società, valutato il rischio al quale il lavoratore è esposto, può sottoporre il dipendente ad accertamenti sanitari anche non contemplati nel presente atto, che verranno, ove possibile, eseguiti presso l'A.O.U.P., previa accettazione da parte della stessa, e che costituiscono estensioni del presente accordo.

E' fatta salva la facoltà del medico competente della Società di richiedere anche più volte i medesimi accertamenti per lo stesso dipendente qualora ne ravvisi la necessità.

Gli esiti degli accertamenti effettuati verranno trasmessi entro (e non oltre 10-15 gg) giorni dalla data di effettuazione degli stessi.

L'AOUP si impegna, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Medico Competente della Società, a mezzo mail, sugli esiti degli accertamenti richiesti in urgenza dallo stesso.

ART. 3 – CORRISPETTIVI

Le prestazioni sanitarie richieste verranno tariffate in base a quanto previsto sia dal Tariffario minimo Regionale relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale in vigore dal 01.06.2015 (giusto D.A. della Regione Siciliana n. 799 del 07.05.2015), e laddove le stesse non fossero previste si farà riferimento al tariffario aziendale attualmente in vigore.

Detta documentazione è allegata al presente atto convenzionale e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Null'altro è dovuto all'A.O.U.P. in relazione alle attività prestata.

ART. 4- MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 3 sarà effettuato dalla Società dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto mensile predisposto dal Responsabile dell'U.O. capofila e vidimato dalla Società, per accettazione. L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Società provvederà al pagamento di quanto

dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento da parte dello stesso, della fattura elettronica;

L'A.O.U.P., per il tramite dell'U.O. di Medicina del Lavoro, si impegna ad inviare alla Società, con cadenza bimestrale, l'elenco riepilogativo dei nominativi dei dipendenti e delle prestazioni sanitarie erogate in loro favore.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'A.O.U.P. si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART 6 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'A.O.U.P. si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 7 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Società dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'A.O.U.P. garantisce, con *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

ART. 9 – PRIVACY

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Società *n.g.* di titolare del trattamento designa, come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del Commissario Straordinario, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'AOUP comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta.

ART. 10 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 11 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 12 – CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.14 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte

che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo li

Per la Sidermetal s.r.l.

**Il Legale Rappresentante
Carbonaro Carmelo**

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Dott. Carlo Picco**